



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30	OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento mediante parcometri - Approvazione relazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 del D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 concernente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Data 31-07-2025	

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede Municipale, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Berloni Massimo	Presente
Chiarabilli Michele	Presente
Giombini Laura	Presente
Romiti Federica	Assente
Mezzanotti Maurizio	Presente
Amadori Cristian	Presente
Nocelli Maria Silvia	Presente
Esposti Lara	Presente
Bartoli Marco	Presente
Londei Fabio	Presente
Manocchi Davide	Presente
LUZI NICOLA	Presente
Mei Gloria	Assente

Presenti 11 Assenti 2

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Cristian Amadori nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell’ordine del giorno.

SONO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Su proposta del Vice Sindaco, in base all’istruttoria tecnica effettuata dal Settore Polizia Locale:

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23/12/2022, n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (nel prosieguo anche “Decreto Riordino” o “Decreto”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, comma 1);
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:
 - a) a rilevanza economica:
i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli *«erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»* (art. 2, comma 1 lett. c).
 - b) non meramente strumentali alle finalità dell’Ente:
i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all’Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell’utilità collettiva.
 - c) a rete e non a rete:
l’art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto definisce “servizi pubblici locali a rete” i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada, distribuzione gas naturale);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati diversi servizi, tra i quali quello dei parcheggi;

VISTO in particolare l'art. 14 co. 2 del richiamato D.Lgs. 201 del 23/12/2022 il quale dispone “*2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 co.1 del citato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell'art. 14 D.Lgs.201/2022, i quali dispongono che:

- “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”
- “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni”.

ATTESO che in ottemperanza alla normativa di cui sopra, è stata predisposta dal Comandante della Polizia Locale, la relazione ivi prescritta con riferimento all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri, in quanto servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che:

- tra i servizi erogati dal Comune di Fossombrone vi è quello riguardante la sosta a pagamento a mezzo parcometri e che le aree nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di determinate somme, sono ubicate nelle seguenti vie, come confermate, da ultimo, con deliberazione della G.C. n. 160 del 18/07/2025:
 - Corso Garibaldi;
 - Piazza Petrucci;
 - Via Matteotti;
 - Piazza Dante (solo lato uffici);
 - Viale Europa;
 - Via Don Minzoni;
 - Via Rebecchini;
 - Via della Pace
- in data 29/07/2019 veniva stipulato tra il Comune di Fossombrone e la Ditta “S.I.S. S.r.l.” di Corciano (PG) il contratto Rep. n. 1010 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI”, a seguito di esperimento di procedura aperta, per il periodo 01/08/2018-31/07/2023;
- a seguito della pandemia la scadenza del suddetto contratto è stata portata al 31/07/2025;

CONSIDERATO che per le ragioni che si andranno di seguito a enunciare si ritiene di riproporre la formula della gestione del servizio di sosta a pagamento tramite concessione a terzi, per un periodo di 5 (CINQUE) anni;

ESPLICATATE le motivazioni per le quali si ritiene di riproporre la concessione del servizio come di seguito riportato:

- la *ratio* della sosta a pagamento è quella di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilità di aree di sosta è limitata;
- la sosta a pagamento costituisce un efficace strumento di regolazione finalizzata a disincentivare la sosta prolungata, a favorirne la rotazione e ad ottenere un effetto dissuasivo dell'uso del mezzo di trasporto individuale;
- il comune di Fossombrone non è in grado, per carenza di personale e mezzi, di procedere alla gestione *in house* delle aree destinate alla sosta a pagamento e che in tale contesto la gestione a terzi, tramite la formula della concessione, può rappresentare l'unico sistema che consente di raggiungere buoni risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
- i proventi della sosta a pagamento rappresentano una fonte importante di entrata per l'Ente e richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività;

ACCERTATO che questo Ente ha effettuato l'esternalizzazione dell'attività di cui sopra sin dal 2006, ed ha conseguito fino ad oggi obiettivi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO OPPORTUNO precisare che persistono le condizioni tali da indurre l'Amministrazione comunale ad attuare nuovamente la scelta di esternalizzazione del servizio di cui trattasi per addivenire ad una ordinata gestione dei parcheggi ed al contempo ad una più efficace ed efficiente strutturazione del servizio stesso;

RILEVATO che:

- la procedura di gara che verrà indetta sarà definita mutuando i principi generali in materia di procedure concorsuali per l'affidamento di servizi in accordo al nuovo codice degli appalti e delle concessioni di cui al D.Lgs 36/2023;
- le attività connesse al servizio di sosta a pagamento rientrano tra i servizi pubblici di cui all'art. 112 e seguenti del TUEL e che i servizi oggetto di concessione rientrano nei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica di cui dell'art. 113 del TUEL come meglio dettagliato nella relazione tecnica che con la presente si approva;
- la natura dell'affidamento dei servizi connessi alla sosta a pagamento a terzi rientra nella fattispecie della "concessione" in quanto il soggetto gestore potrà disporre di poteri propri dell'Ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, al prelevamento e riversamento in tesoreria delle somme introitate per conto dell'Ente, per cui la disciplina applicabile in sede di gara è prevista dal richiamato DLgs 36/2023;

RITENUTO quindi di fornire al Comandante della Polizia Locale le direttive in merito all'affidamento introducendo l'esternalizzazione del servizio con il modulo della concessione a terzi, fissando i principi generali in base ai quali elaborare la "*lex specialis*" di gara e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento. Tale modalità di gestione in concessione è di fatto l'unica considerabile alla luce dell'impossibilità di gestire il servizio *in house*;

TENUTO CONTO che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che si rende necessario ricorrere alle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023;

ATTESO, sulla scorta delle predette valutazioni, che il miglior contraente cui affidare il servizio dovrà essere scelto garantendo la piena tutela della concorrenza nonché la massima partecipazione possibile previo esperimento di gara con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs 36/2023 con il criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

108 del D. Lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione;

SOTTOLINEATO che:

- Le aree destinate a sosta a pagamento rimangono nella totale e completa disponibilità del Comune di Fossombrone, il quale è l'unico titolare del suolo ove viene effettuato il servizio di gestione della sosta a pagamento, pertanto il Comune dà in concessione, disciplinandola con apposita convenzione, la sola gestione dei servizi connessi alla sosta a pagamento;
- Il Comune di Fossombrone si riserva ogni e qualsiasi determinazione gestionale delle aree adibite a sosta a pagamento, ed in particolare la destinazione, orari, e tariffe, la manutenzione, pulizia del suolo, con esenzione del concessionario dall'assoggettamento ai tributi comunali, canoni, ecc. in ragione delle effettive e pregnanti limitazioni che lo stesso concessionario accetta di subire partecipando alla procedura di affidamento, ribadendo che le aree pubbliche in questione restano nella piena disponibilità dell'Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi suoi propri;

RILEVATA la necessità di porre le seguenti linee guida a cui dovrà essere fatto riferimento nell'indizione e nell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica secondo gli indirizzi ed esigenze dell'Amministrazione Comunale sopra riportate, ferma restando la competenza della Giunta Comunale di modificare in futuro sia l'ubicazione delle aree soggette a sosta a pagamento, sia le tariffe vigenti:

- a. le aree destinate a sosta a pagamento rimangono nella totale e completa disponibilità del Comune di Fossombrone, il quale è l'unico titolare del suolo ove viene effettuato il servizio di gestione della sosta a pagamento;
- b. dal punto di vista economico dovrà essere valutata la miglior offerta in termini di percentuale di aggio del concessionario da stabilirsi, sulla scorta di valutazioni economico/finanziarie, nella percentuale massima del 35% Iva esclusa quale base di gara;
- c. dal punto di vista qualitativo l'offerta tecnica sarà valutata, a titolo indicativo, in termini di esperienza professionale del concessionario, di organizzazione dell'azienda, di caratteristiche dei parcometri, lasciando comunque al Responsabile del procedimento la valutazione sull'inserimento di ulteriori parametri funzionali per una miglior valutazione della stessa;

RITENUTO di demandare al Responsabile del procedimento i criteri d'incidenza per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione del servizio e l'articolazione degli elementi di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi ed eventuali sub-punteggi in accordo alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO il ricorso al mercato esterno per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento soddisfi l'interesse pubblico che l'ente deve perseguire sotto più profili, per le motivazioni di seguito esposte:

- in primo luogo, l'esperienza pluriennale derivante dalla concessione del servizio a Dritte esterne ha dimostrato che tale modalità gestionale ha sempre avuto un'ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione;
- in termini puramente economici, il servizio di gestione parcheggi a pagamento non comporta oneri diretti per l'ente, in quanto l'introito generato dalla sosta a pagamento provvede a remunerare il compenso spettante al concessionario;
- i costi per gli utenti, derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dal comune di Fossombrone, sono in linea con quelli normalmente praticati da altri Enti per cui appaiono assolutamente sostenibili;

RITENUTO di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" (D.Lgs. 201/2022);

DATO ATTO:

- che la presente proposta è corredata del parere di regolarità tecnica espressa dalla sottoscritta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, riportato nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente;
- che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è altresì richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il parere del Responsabile del Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi" in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che sulla presente proposta è richiesto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 co. 3 del T.U.E.L.;

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 27/11/2024 con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada;

RITENUTO di provvedere in merito;

SI PROPONE DI ADOTTARE ATTO DELIBERATIVO CHE DISPONGA

DI APPROVARE quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

DI APPROVARE l'allegata relazione (allegato A) del Comandante della Polizia Locale predisposta sia ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. 201/2022 relativa alle valutazioni economiche e tecnico/organizzative per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento;

DI DARE ATTO che la relazione indicata al precedente punto, in ottemperanza all'art. 31 co. 2 del D.Lgs. 201/2022, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo della concessione del servizio di sosta a pagamento tramite affidamento a ditta specializzata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

DI NOMINARE il Comandante della Polizia Locale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'affidamento della concessione;

DI PRECISARE che il presente provvedimento costituisce inoltre atto di indirizzo per il RUP in ordine a quanto segue:

- dare avvio delle procedure di gara, con riferimento alla quale potrà apportare tutte le specificazioni tecniche che riterrà necessarie ai fini di una migliore ed efficiente gestione del servizio;
- la gara dovrà essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed in accordo a quanto contenuto nel presente atto;
- le aree destinate a sosta a pagamento rimarranno nella totale e completa disponibilità del Comune di Fossombrone, il quale è l'unico titolare del suolo ove viene effettuato il servizio di gestione della sosta a pagamento;
- dal punto di vista economico dovrà essere valutata la miglior offerta in termini di percentuale di aggio del concessionario da stabilirsi, sulla scorta di valutazioni economico/finanziarie, nella percentuale massima del 35% Iva esclusa quale base di gara;
- dal punto di vista qualitativo l'offerta tecnica sarà valutata, a titolo indicativo, in termini di esperienza professionale del concessionario, di organizzazione dell'azienda, di caratteristiche dei parcometri, lasciando comunque al Responsabile del procedimento la valutazione sull'inserimento di ulteriori parametri funzionali per una miglior valutazione della stessa;

DI DARE ATTO:

- che la presente proposta è corredata del parere di regolarità tecnica espressa dalla sottoscritta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, riportato nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente;
- che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è altresì richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il parere del Responsabile del Settore V "Servizio Ragioneria e Tributi" in ordine alla regolarità contabile;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO che tale proposta, è corredata dei pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147- bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: n. 11

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri astenuti: /
- Consiglieri favorevoli: n. 11
- Consiglieri contrari: /

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenziali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: n. 11

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri astenuti: /
- Consiglieri favorevoli: n. 11
- Consiglieri contrari: n. /

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Cristian Amadori

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Fania Colangelo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.